



COMUNE DI PIANIGA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 41 del 27-07-2023

Sessione Ordinaria - Pubblica - Seduta di Prima convocazione

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **19:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

CALZAVARA MASSIMO	P
CAZZAGON CHIARA	P
GUERRA SIMONE	P
SEMENZATO AMPELIO	P
FACCHIN DIEGO	P
SORATO PIERGIOVANNI	P
VOLPE GIAN LUCA	P
ZANTOMIO ELISA	P
MASSARO SIMONETTA	P
BORTOLOZZO CHIARA	A
BORGATO ANTONELLA	P
LAZZARIN GIULIO	P
COPPETTA CALZAVARA SILVIA	A
BERLATO VALENTINO	P
FRISON NATALIA	P
CALZAVARA FEDERICO	P
BORDIN ELENA	P
GASTALDI LORIS	A

Partecipa alla seduta Cartisano Pier Paolo - Segretario Generale.

Il Sig. SEMENZATO AMPELIO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i sigg.:

BORGATO ANTONELLA
BERLATO VALENTINO
BORDIN ELENA

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to SEMENZATO AMPELIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cartisano Pier Paolo

Illustra l'Assessore Volpe. E' una modifica collegata ad ARERA. Indica i punti fondamentali.

Art. 25 – c'è la possibilità per i cittadini di uscire da V.E.R.I.T.A.S.

Art. 30 bis - utenti con disagio economico.

Art. 31 - Disciplina per rientrare .

Ci sono poi modifiche riferite ai rapporti Comune - V.E.R.I.T.A.S. art. 21 e art. 23

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che ha abolito dal 2020 la IUC ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 31 luglio 2023 con Decreto del Ministero dell'Interno del 30/05/2023 (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2023);

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge n. 201/11, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificatamente:

“...predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”...” (lett. f);

“...approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento...” (lett. h);

“...verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi...”;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 14/04/2022 che, secondo quanto previsto con la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF ha stabilito il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che i gestori ASVO SPA e VERITAS SPA saranno tenuti a rispettare a partire dal 01/01/2023 facendo riferimento agli adempimenti previsti nel quadrante di cui allo schema 1 della tabella di cui all'art. 3 punto 1 del Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF);

RITENUTO opportuno apportare delle modifiche al Regolamento TARI in essere, in applicazione del disposto dell'atto di indirizzo approvato con Delibera di Assemblea di Bacino n. 4 del 05/04/2023 ad oggetto: “Atto di indirizzo per l'adeguamento dei Regolamenti TARIP e TARI ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 988/2022 (Norme di Piano Regionale) e della Deliberazione Arera 15/2022/R/RIF (TQRIF)”;

ESAMINATA la bozza di Regolamento TARI, costituita da n. 42 articoli, Allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

RESOSI opportuno in questa sede, approvare altresì lo schema di richiesta per la riduzione della TARI per il compostaggio domestico e lo schema di convenzione per il compostaggio domestico, rispettivamente Allegati B) e C) della presente delibera che ne formano parte integrante e sostanziale, così come disposto con Atto di indirizzo del Consiglio di Bacino n. 4/2018 e regolamentato all'art. 23 di cui all'Allegato A);

ATTESO che la competente Commissione ha esaminato l'argomento nella seduta del 25 luglio 2023, ed il relativo verbale è depositato agli atti dell'ufficio competente per materia;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione si sono acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON la seguente votazione, espressa mediante alzata di mano: Consiglieri presenti n. 15, voti favorevoli n. 15 , voti contrari nessuno, astenuti nessuno,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo composto da n. 42 artt.;
3. Di approvare gli Allegati B) e C) alla presente deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale ovvero lo schema di richiesta per la riduzione della TARI per il compostaggio domestico e lo schema di convenzione per il compostaggio domestico;
4. Di dare atto che il Regolamento TARI ha effetto a decorrere dal 01/01/2023, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 28/07/2021;
5. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.;
6. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente e il relativo regolamento.
7. Di trasmettere al Gestore del servizio e al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente il presente provvedimento comprensivo di tutti gli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI PIANIGA
PROVINCIA DI VENEZIA

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 E ART. 153 COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.54 DEL 20-07-2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 41 DEL 27-07-2023

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Parere Regolarità Tecnica: ***Favorevole***

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOLZAN SERENA

Parere Regolarità Contabile: ***Favorevole***

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOLZAN SERENA



Allegato A all'atto di indirizzo del Comitato di Bacino n. 4 del 12/10/2018

Al Sig. SINDACO del Comune di _____

Oggetto: RICHIESTA RIDUZIONE TASSA/TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il sottoscritto _____
nato a _____ (_____) il
_____, Codice Fiscale _____, residente a
_____ in via _____
n° _____, titolare della posizione n° _____ relativa alla Tassa/Tariffa di gestione
rifiuti urbani,

CHIEDE

- di rinunciare al servizio di raccolta pubblica del rifiuto organico¹
- e per tale motivo restituisce/rinuncia alla consegna del/i relativo/i contenitore/i, qualora sia istituito il servizio di raccolta domiciliare tramite contenitori concessi in dotazione;
- di mantenere, altresì, attivo il servizio di raccolta della frazione verde, per l'asporto di produzioni particolarmente abbondanti di sfalci, patate e ramaglie in determinati periodi dell'anno;²
- la concessione della riduzione prevista dal Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, in quanto effettua in proprio il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani sull'area di pertinenza dell'immobile sito a _____ in via _____ n° _____, censito catastalmente alla Sezione Unica - Foglio _____ - Mappale n° _____, destinato a _____.

A TAL FINE DICHIARA:

- che il compostaggio avviene a mezzo di _____ avente una capacità di _____ m³;
- che l'area libera di pertinenza dell'immobile è di _____ mq;
- di essere disposto a stipulare apposita convenzione con il Comune, impegnandosi sin d'ora ad effettuare il processo di compostaggio secondo le istruzioni che saranno impartite da specifiche disposizioni tecniche o dal Comune stesso, e nel rispetto delle condizioni fissate nella convenzione;
- di impegnarsi a trattare in proprio la frazione umida dei rifiuti urbani (resti dell'attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, ossa sminuzzate, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.) e, solo se ha barrato l'opzione sopra, la frazione verde (sfalci d'erba e scarti vegetali in genere), con espressa esclusione di materiali costituenti la frazione secca dei rifiuti urbani (contenitori ed imballaggi in metallo, vetro, polistirolo o plastica, ed in genere tutti i materiali non biodegradabili), e di impegnarsi ad utilizzare in loco il materiale prodotto nel processo di compostaggio;

ALLEGA

documentazione fotografica del sistema di compostaggio utilizzato.

_____, il _____

Il richiedente _____

¹ "Rifiuto organico" = rifiuto biodegradabile di giardini e parchi (Frazione Verde) e rifiuti alimentari e di cucina (Frazione Umida o FORSU)

² BARRARE LA CASELLA SOLO SE DI INTERESSE



Allegato B all'atto di indirizzo del Comitato di Bacino n. 4 del 12/10/2018

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI E LA RIDUZIONE DELLA TASSA/TARIFFA DI GESTIONE RIFIUTI

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,

TRA

Il Comune di _____, nella persona di _____ nella sua qualità di _____, all'uopo delegato alla stipula della presente convenzione, successivamente denominato "Comune",

E

il Sig./la Sig.ra _____, successivamente denominato "Utente", nato/a a _____ (____) il _____, Codice Fiscale n° _____, residente a _____ in Via _____ n° _____, titolare della posizione n° _____ relativa alla Tassa/Tariffa di gestione rifiuti urbani ed in qualità di occupante l'edificio ad uso _____, catastalmente censito alla Sezione Unica - Foglio _____ - Mappale n° _____, sito a _____ in Via _____ n° _____,

PREMESSO

- che il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n° ____ in data _____, incentiva il compostaggio domestico della frazione organica¹ (umida e verde) dei rifiuti urbani utilizzando strutture o contenitori che, accelerando il processo naturale, evitino lo sviluppo di cattivi odori;
- che il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione consiliare n° ____ in data _____, prevede una riduzione della quota variabile della Tassa/Tariffa relativamente agli utenti che si impegnino, mediante convenzione, ad effettuare il compostaggio in proprio per il recupero della frazione organica prodotta;
- che il Comune, nell'ambito del programma di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, persegue la massima separazione della frazione organica al fine di favorirne la valorizzazione a mezzo compostaggio sottraendola all'avvio a trattamento tramite il servizio pubblico;
- che il recupero col metodo del compostaggio domestico comporta una diminuzione dei quantitativi di rifiuti da raccogliere e trattare, con conseguente beneficio in termini di riduzione delle spese di gestione;
- che con atto di indirizzo del Comitato di Bacino n° 4 del 12.10.2018 è stato condiviso lo schema della presente convenzione, prevista anche dal Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
- che la richiesta per la riduzione della Tassa/Tariffa per la gestione dei rifiuti è pervenuta in data _____ e registrata al Protocollo col n° _____,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - L'Utente si impegna a trattare in proprio, a mezzo compostaggio domestico, la frazione organica prodotta (resti dell'attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, sfalci d'erba e scarti vegetali in genere, ossa sminuzzate, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.) con espressa esclusione di materiali costituenti la frazione secca riciclabile e non riciclabile dei rifiuti urbani (contenitori ed imballaggi in metallo, vetro,

¹ "Frazione organica" = materiale biodegradabile vegetale di giardini e parchi (cd. frazione verde) e materiale biodegradabile alimentare e di cucina prodotto da nuclei domestici (cd. frazione umida)



Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

polistirolo o plastica, ed in genere tutti i materiali non biodegradabili), secondo le istruzioni fornite dal Comune.

mantenendo, altresì, attivo il servizio di raccolta della frazione verde, per l'asporto di produzioni particolarmente abbondanti di sfalci, potature e ramaglie in determinati periodi dell'anno.

Art.2 - Il compostaggio avverrà a mezzo di:

- CUMULO;
 - SILO/CASSA avente una capacità di ____m³;
 - BUCA;
 - COMPOSTER avente una capacità di ____m³.
- per cumulo è da intendersi l'accumulo ordinato dei materiali organici secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- per silo/cassa è da intendersi un contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi di legno, secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- per buca è da intendersi l'accumulo dei materiali organici in apposita buca (impermeabilizzata o meno) secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- per composter è da intendersi un contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico.

Tali contenitori o strutture devono essere realizzati in modo conforme alle indicazioni del Comune, dimensionati in rapporto alla quantità di materiali organici prodotti, gestiti in modo appropriato (secondo i criteri predisposti dal Comune) e posizionati in modo da non arrecare fastidio al vicinato.

Art. 3 - L'Utente si impegna ad utilizzare in loco, sull'area di pertinenza dell'immobile, il materiale prodotto nella struttura di compostaggio.

Art. 4 - Il Comune, anche per il tramite del soggetto incaricato dell'applicazione e riscossione della tassa/tariffa, con decorrenza dalla data della sottoscrizione della presente convenzione, provvede d'ufficio ad applicare la riduzione della Tassa/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, con le modalità e nella misura prevista nel Regolamento per l'applicazione della Tassa/Tariffa medesima.

Art. 5 - L'Utente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del rispetto delle presente convenzione e del possesso dei requisiti per l'applicazione delle riduzioni, consentendo anche l'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento della "frazione secca" dei rifiuti urbani al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione organica (che ha dichiarato di trattare mediante compostaggio domestico) e degli altri materiali per i quali è istituita la relativa raccolta differenziata.

Art. 6 - L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nella presente convenzione o successivamente impartite dal Comune, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa come prevista e disciplinata nel regolamento di igiene urbana, oltre alla cessazione del diritto alla riduzione della tassa/tariffa con decorrenza dalla data di accertamento dell'infrazione stessa, ferme restando eventuali ulteriori sanzioni previste per altre violazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa/tariffa di gestione dei rifiuti urbani. Le sanzioni amministrative sono applicate nel rispetto della procedura di cui alla L. 689/81. Nel caso di contenitore concesso in uso per la pratica del compostaggio, l'accertato uso improprio o difforme dello stesso ne comporta il ritiro.

Art. 7 - Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme previste dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti e dal vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL DELEGATO DAL COMUNE

L'UTENTE